



# COMUNE DI CASALBORGONE

(CITTA' METROPOLITANA DI TORINO)

PROPOSTA DI **CONSIGLIO COMUNALE** N. 47 DEL 24/12/2020

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016 N. 175 E S.M.I..

Premesso che con D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100, in attuazione dell'art. 18 della legge 07.08.2015, n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (nel prosieguo TUSP);

Dato atto che ai sensi dell'articolo 4 del predetto TUSP:

- le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società" (comma 1);
- le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni dirette o indirette in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività (comma 2):
  - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- le Amministrazioni pubbliche possono, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (comma 3);
- le Amministrazioni pubbliche possono altresì mantenere partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (comma 7);

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. 13.08.2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale di riferimento del Comune o atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del TUSP che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del TUSP, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Richiamate le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'art. 13 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o

regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;

- l'art. 112 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21.09.2017 con la quale è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni possedute da questo comune alla data del 23 settembre 2016 e approvato il “Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27.12.2018 con la quale è stata approvata la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui questo comune detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/08/2016, n. 175 e s.m.i. e analiticamente dettagliata nel Piano di revisione periodica delle partecipate 2018 (dati relativi all'anno 2017);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30.12.2019 con la quale è stata approvata la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui questo comune detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/08/2016, n. 175 e s.m.i. e analiticamente dettagliata nel Piano di revisione periodica delle partecipate 2019 (dati relativi all'anno 2018);

Considerato che l'art. 20, comma 1, del TUSP prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Atteso che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;

Evidenziato che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non soddisfano i requisiti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, TUSP,
- ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, comma 2, TUSP ovvero:
  - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP, sopra citato;
  - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (art. 26, comma 12-quinquies, TUSP);
  - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del TUSP le disposizioni del medesimo devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Atteso che, ai sensi delle linee guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) sul sito istituzionale in data 23/11/2018, così come integrate e corrette dagli indirizzi emanati dal medesimo Ministero in data 22/11/2019, risultano oggetto di ricognizione le partecipazioni dirette in società e le partecipazioni indirette in società a parziale o totale capitale pubblico detenute dall'Ente per il tramite delle società partecipate direttamente – nel caso di questo Comune le partecipazioni dirette nel gruppo SMAT e le partecipazioni indirette dell'Ente per il tramite del medesimo gruppo societario, oltre alla partecipazione diretta in: Servizi Amministrativi Territoriali S.c.r.l. (SAT), Gruppo Azione Locale Basso Monferrato Astigiano S.c. (GAL Basso Monferrato), Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.a. (T.R.M.), Società Ecologica Territorio Ambiente S.p.a. (S.E.T.A.);

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dato atto che ai sensi del citato art. 20 del TUSP occorre effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, dirette o indirette, detenute dall'Ente predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerata la nota della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.) ns. prot.n. 5593 del 17.11.2020, con la quale viene confermato che la stessa ha adottato, entro la data del 30.06.2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari ed ha concluso il procedimento di quotazione/collocamento in data 13.04.2017. La società pertanto comunica di essere esclusa, ai sensi dell'art.26, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, dall'applicazione del decreto in oggetto;

Ravvisato che questo Comune ha ricevuto:

- con nota prot. 6195 del 28.12.2020 pervenuta da Servizi Amministrativi Territoriali S.c.r.l. (SAT) i dati necessari al presente adempimenti;
- con nota prot. 6197 del 28.12.2020 pervenuta dal Gruppo Azione Locale Basso Monferrato Astigiano S.c. (GAL Basso Monferrato) i dati necessari al presente adempimenti;
- con nota prot. 6184 del 28.12.2020 pervenuta da Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.a. (TRM) i dati necessari al presente adempimenti;
- con nota prot. 6232 del 29.12.2020 pervenuta da Società Ecologica Territorio Ambiente S.p.a. (S.E.T.A.) i dati necessari al presente adempimenti;

Ritenuto opportuno procedere, comunque, alla ricognizione delle società del gruppo SMAT, al fine di un più puntuale quadro delle partecipazioni di questo Comune, dando atto che la partecipazione dell'ente è di entità non rilevante, riservandosi di valutare, in relazione alle società partecipate indirettamente per il tramite di SMAT S.p.a., le eventuali indicazioni che perverranno dalla capogruppo in merito alla loro funzionalità al perseguimento delle finalità istituzionali nonché di verificare il mantenimento di tale condizione;

Constatato che si rende obbligatorio provvedere all'adempimento di revisione ed eventuale conseguente razionalizzazione periodica annuale entro il 31/12/2020 e che, ai sensi delle norme e delle considerazioni in precedenza richiamate, risultano oggetto di analisi, in questa sede, tutte le società a partecipazione diretta e indiretta di questo Comune, con riferimento al gruppo societario

SMAT (in relazione a questo, l'analisi è stata attuata con il reperimento dei dati dai bilanci pubblicati sul sito istituzionale e, pertanto, alcuni dati potrebbero non essere inseriti nelle schede di rilevazione delle società di cui trattasi in quanto solo le stesse ne risultano in possesso);

Tenuto conto che:

- con riferimento ai modelli da impiegare per l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie funzionale all'individuazione delle eventuali misure di razionalizzazione, con deliberazione n. 6/2019, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta ha specificato quanto segue: "il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro"
- il modello standard di analisi delle partecipazioni societarie approvato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, ad oggi disponibile, risulta quello allegato alla deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018 della medesima Sezione delle autonomie; tale modello, ancorché riferito all'esercizio 2018, risulta utilmente impiegabile, previo adeguamento dei riferimenti temporali, anche all'analisi da condursi nel corrente esercizio;

Vista la "Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni" relativa alle operazioni attuate nel corso dell'anno 2019, con riferimento alle società di cui al Piano di revisione periodica delle partecipate 2019 (dati relativi all'anno 2018), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30.12.2019, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il piano di analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette di questo Comune, predisposto secondo lo schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018 e funzionale a verificare e individuare le eventuali azioni di razionalizzazione da porre in essere, allegato sotto la lettera B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che a seguito dell'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette di cui all'allegato B) della presente deliberazione:

- non emergono sostanziali modifiche rispetto all'anno 2019;

- non emergono modifiche alle modalità di gestione dei servizi erogati e dall'attuazione delle indicazioni riportate nel documento non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri;

Vista e richiamata la Deliberazione della Corte dei Conti Emilia Romagna n. 3/2018/VSGO che rileva "l'opportunità di acquisire il parere dell'Organo di revisione con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal t.u. n.175 del 2016" ed il medesimo avviso espresso dalle linee guida ANCI del 8 giugno 2017 (quaderno ANCI);

Dato atto che il revisore dei conti dell'Ente con verbale del 28.12.2020, registrato al protocollo dell'Ente al n. 6218 del 29.12.2020, ha espresso parere favorevole in ordine alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal d.lgs. n.175 del 2016.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000;

Su proposta del Sindaco FRANCESCO CAVALLERO

### **PROPONE**

1. di approvare la "Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni" relativa alle operazioni attuate nel corso dell'anno 2019, con riferimento alle società di cui al Piano di revisione periodica delle partecipate 2019 (dati relativi all'anno 2018), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30.12.2019, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette di questo Comune, di cui all'allegato B) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, finalizzata ad adempiere alle disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate e condotta secondo lo schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018;

3. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato B) alla presente deliberazione, risultano da mantenere le partecipazioni dirette nelle seguenti società:

- Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.
- Servizi Amministrativi Territoriali S.c.r.l. (SAT);
- Gruppo Azione Locale Basso Monferrato Astigiano S.c. (GAL Basso Monferrato);
- Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.a. (TRM);
- Società Ecologica Territorio Ambiente S.p.a. (S.E.T.A.);

di dare atto altresì che:

- la società Galatea s.c.a.r.l., partecipata indiretta di questo Comune per il tramite di SMAT S.p.A., è stata oggetto di scioglimento ed avvio della procedura di liquidazione;
- la società Acque Potabili Siciliane S.p.A., partecipata indiretta di questo Comune per il tramite di SMAT S.p.A., risulta sottoposta a procedura fallimentare;
- relativamente alle altre società partecipate indirettamente per il tramite di SMAT S.p.A., il Comune si riserva di valutare le indicazioni che perverranno dalla capogruppo in merito alla loro funzionalità al perseguimento delle finalità istituzionali nonché di verificare il mantenimento di tale condizione;

4. di prendere atto, altresì, che non risultano oggetto della ricognizione gli organismi giuridici partecipati direttamente e non aventi forma societaria, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i consorzi e le fondazioni, nonché le partecipazioni indirette detenute dall'Ente per il tramite dei predetti organismi, siano esse in società o in organismi diversi;

5. di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'art. 20 del D. Lgs. 175/16 e di inviare lo stesso a tutte le società partecipate dal Comune.

6. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di provvedere alla tempestiva trasmissione del presente provvedimento agli Organi competenti.

Il responsabile del servizio amministrativo finanziario  
BERTOTTO dott. Livio